

Transfer pricing: nuova versione delle Linee Guida OCSE

Antonella Della Rovere - Valente Associati GEB Partners

L'OCSE ha pubblicato la nuova versione delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento. Il documento recepisce le modifiche apportate nell'ambito del progetto OCSE - G20 su "Base erosion and profit shifting", con cui è stato individuato un pacchetto di misure volte a contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile posto in essere soprattutto dalle imprese multinazionali. In particolare, nella nuova versione delle Linee Guida vengono implementati i risultati derivanti dal Progetto BEPS con specifico riferimento alle Azioni 8-10 e 13, finalizzate a garantire che le regole sul transfer pricing consentano la determinazione di un'adeguata allocazione e tassazione dei profitti, in conformità con le attività economiche che li hanno generati.

Nell'ambito delle **operazioni infragruppo tra imprese multinazionali**, una delle questioni più complesse è rappresentata dalla determinazione a fini fiscali di prezzi di trasferimento adeguati. Ciò in quanto i rapporti che intercorrono tra le imprese di un gruppo multinazionale possono consentire loro di stabilire condizioni particolari diverse da quelle che sarebbero state stabilite se i membri del gruppo avessero agito come parti indipendenti operanti in un libero mercato.

Al fine di assicurare la corretta applicazione del metodo basato su entità separate, gli Stati membri dell'OCSE si basano sull'applicazione del principio di libera concorrenza nelle transazioni, il quale si pone un **duplice obiettivo**:

- garantire la corretta determinazione della base imponibile in ciascuna giurisdizione;
- evitare la doppia imposizione, in modo da minimizzare i conflitti tra amministrazioni fiscali e promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali.

La corretta determinazione dei prezzi di trasferimento costituisce un tema di significativa rilevanza sia per i contribuenti sia per le Amministrazioni finanziarie, in quanto con essi si viene ad individuare l'utile imponibile delle imprese associate che operano in giurisdizioni fiscali diverse.

In tale contesto, si inseriscono le **Linee Guida dell'OCSE** sui prezzi di trasferimento attraverso cui vengono analizzati i metodi per valutare se le condizioni che regolano i rapporti commerciali e finanziari all'interno di un'impresa multinazionale soddisfino il principio di libera concorrenza anche al fine di ridurre eventuali controversie tra le imprese e le Amministrazioni finanziarie.

Se, da un lato, le Linee Guida risultano importanti per i contribuenti al fine di valutare la corrispondenza dei prezzi di trasferimento al cd. "arm's length principle", dall'altro lato, le Amministrazioni finanziarie sono invitate a tenerne conto nell'ambito delle procedure di verifica fiscale.

La nuova versione delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento pubblicata dall'OCSE il 10 luglio 2017 recepisce gli importanti sviluppi che si sono registrati a livello internazionale nell'ambito del **Progetto BEPS** ("Base Erosion and Profit Shifting").

Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento: evoluzione

Al fine di ripercorrere l'evoluzione che ha interessato le Linee Guida in materia di prezzi di

trasferimento, occorre ricordare che nel 1979 il Comitato per gli affari fiscali, organismo incaricato della predisposizione dei documenti in tema di fiscalità internazionale, ha diffuso il Rapporto “Transfer Pricing and Multinationals”, il quale rappresenta il primo documento emanato dall’OCSE in tema di prezzi di trasferimento e nel quale sono indicati i criteri utili per la determinazione del “**valore normale**” nelle operazioni poste in essere tra “**imprese associate**”.

Nel Rapporto assume rilevanza la questione della **doppia imposizione** connessa alle transazioni internazionali tra società e si pone attenzione al principio di libera concorrenza attraverso la previsione secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra società appartenenti allo stesso gruppo devono avvenire al prezzo di mercato.

In particolare, l’obiettivo di tale previsione è di evitare che le imprese multinazionali possano trasferire il reddito imponibile da Paesi ad alta imposizione verso Paesi a fiscalità ridotta o nulla.

La versione originale delle Linee Guida è stata approvata dal Comitato per gli affari fiscali il 27 giugno 1995 e dal Consiglio dell’OCSE il 13 luglio 1995 per la pubblicazione.

Nello specifico, nel 1995 l’OCSE ha emanato il documento “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” con la previsione di ulteriori linee guida in materia e con l’indicazione di metodi idonei a determinare i prezzi di libera concorrenza accettabili da parte delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’OCSE.

Inoltre, sono state fornite le prime indicazioni circa la documentazione da redigere al fine di giustificare il metodo prescelto ed i conseguenti prezzi praticati.

Dopo la pubblicazione della versione originale, le Linee Guida sono state completate:

- dal rapporto sui beni e servizi immateriali, adottato dal Comitato per gli affari fiscali il 23 gennaio 1996;
- dal rapporto sugli accordi di ripartizione dei costi adottato dal Comitato per gli affari fiscali il 25 luglio 1997;
- dal rapporto sui principi direttivi per le procedure di monitoraggio in materia di Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento e sulla partecipazione del mondo aziendale, adottato dal Comitato per gli affari fiscali il 24 giugno 1997;
- dal rapporto sulle Linee Guida per la conclusione di accordi preventivi sui prezzi nell’ambito delle procedure amichevoli, adottato dal Comitato per gli affari fiscali il 30 giugno 1999.

Il 22 luglio 2010 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”. In particolare, le modifiche hanno riguardato:

- il Capitolo I (“The Arm’s Length Principle”);
- il Capitolo II (“Transfer Pricing Methods”);
- il Capitolo III (“Comparability Analysis”).

A tale intervento si è aggiunta l’introduzione del nuovo Capitolo IX, intitolato “Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings”.

I **principali cambiamenti** intervenuti nei Capitoli I-III delle Guidelines sono i seguenti:

- **gerarchia** nell’applicazione dei metodi previsti per la **determinazione del transfer pricing**:

nel Capitolo II delle Guidelines del 1995 vengono descritti i cd. “**metodi tradizionali**” per la determinazione del prezzo di trasferimento basati sulla transazione (“Traditional Transaction Methods”). In particolare, il documento fornisce un’analisi dettagliata dei citati metodi,

partendo dal collegamento con l'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE e proseguendo con la rassegna dei diversi metodi consigliati. Il successivo Capitolo III analizza i metodi reddituali ("Transactional Profit Methods"), il metodo di ripartizione degli utili ("Profit Split Method") e il metodo basato sul margine netto della transazione ("Transactional Net Margin Method"). L'OCSE ha proposto l'abolizione del carattere di eccezionalità rivestito dall'applicazione dei metodi reddituali in favore dell'applicazione del "most appropriate method to the circumstances of the case";

- **analisi di comparabilità:**

le indicazioni sulla conduzione dell'analisi di comparabilità contenute nel Capitolo I delle Guidelines del 1995 sono state oggetto di ampliamento e completate dalle Linee Guida contenute nel nuovo Capitolo III;

- Linee Guida relative all'applicazione dei **metodi tradizionali:**

le nuove Guidelines forniscono informazioni di dettaglio sull'applicazione del "Transactional Profit Split Method" e del "Transactional Net Margin Method" (TNMM), nel Capitolo II nella nuova parte III;

- la nuova versione delle Guidelines contiene allegati che illustrano la **concreta applicazione** dei metodi reddituali.

La nuova versione delle Linee Guida OCSE

In data 10 luglio 2017 l'OCSE ha pubblicato la **nuova versione** delle linee guida sui prezzi di trasferimento, che recepisce gli sviluppi e le modifiche apportate con il **progetto BEPS** ("Base erosion and profit shifting") di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale.

Il principale obiettivo che le Linee Guida si pongono è quello di fornire un supporto per le Amministrazioni finanziarie e per le imprese multinazionali mediante l'indicazione di mezzi che consentano di trovare soluzioni alle complesse questioni riguardanti i prezzi di trasferimento al fine di limitare il sorgere di potenziali controversie.

Nella nuova versione delle Linee Guida vengono implementati i risultati che derivano dal Progetto BEPS, con specifico riferimento alle **Azioni 8-10** ("Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation").

Nello specifico, le Azioni da 8 a 10 sono finalizzate a garantire che le regole sul transfer pricing consentano la determinazione di un'adeguata allocazione e tassazione dei profitti, in conformità con le attività economiche che li hanno generati.


In tal modo, si vuole contrastare la tendenza delle multinazionali di far emergere i profitti nel luogo in cui è possibile ottenere maggiori vantaggi fiscali e non in quello in cui l'attività di impresa viene effettivamente svolta.

Inoltre, anche l'**Azione 13** ("Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting") ha apportato importanti modifiche con riferimento alla **documentazione** in materia di **transfer pricing** e di **country by country reporting**.

Il principale obiettivo è quello di migliorare e coordinare la documentazione richiesta alle imprese multinazionali chiedendo ai contribuenti di indicare le imposte pagate nei vari Stati, al fine di agevolare le singole Amministrazioni dei Paesi coinvolti nell'identificazione delle aree a rischio elusione e nell'esercizio della propria attività di controllo.

A tal fine, sono stati aggiornati i Capitoli I, II, V, VI, VII, VIII e IX del rapporto OCSE.

Inoltre, la nuova versione delle Linee Guida OCSE ha incorporato anche le revisioni alle linee guida con riguardo ai cd. "**safe harbour**" di cui al Capitolo IV del rapporto, già approvate e pubblicate dall'OCSE nel mese di maggio 2013, riconoscendo l'utilità di previsioni che consentano di fissare prezzi di trasferimento attraverso una procedura semplificata, qualora essi si riferiscano a contribuenti o a transazioni a basso rischio e a minore complessità.



Copyright © - Riproduzione riservata